

STATUTO ASSAEROPORTI

TITOLO I

Costituzione, denominazione e scopi

Art 1 - Assaeroporti

E' costituita una Associazione fra le società che gestiscono aeroporti nel territorio italiano sotto la denominazione ASSAEROPORTI - Associazione Italiana Gestori Aeroporti.

Art. 2 - Sede legale e componenti del sistema della rappresentanza

L'Associazione ha sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana n. 38, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi. Assume il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

Art. 3 - Codice Etico confederale e Carta dei Valori Associativi

L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori Associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

Art. 4 - Adesioni di Assaeroporti

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Art. 5 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2040 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 6 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione, che non ha scopi di lucro, si propone:

- a) di tutelare e rafforzare il ruolo dei gestori degli aeroporti valorizzando nelle sedi più appropriate la loro funzione, promovendo ed incoraggiando ogni iniziativa idonea al loro miglioramento o adeguamento strutturale ed organizzativo, impostando, coordinando e - se necessario - facendo proprie le azioni dirette alla salvaguardia degli interessi comuni;
- b) di incrementare la collaborazione tra gli Associati, intensificandone gli incontri e lo scambio di informazioni, nonché proponendo e approfondendo i dibattiti sui temi di comune interesse;
- c) di rappresentare in via generale e permanente gli Aderenti davanti alle autorità statali ed amministrative, agli organismi, associazioni, enti e società nazionali ed internazionali, pubblici o privati, per problemi aventi rilievo o riflessi aeroportuali e per quelli che più in generale investono il trasporto aereo, nonché di favorire in tali sedi - attraverso interventi, proposte e raccomandazioni - risoluzioni ed orientamenti ispirati agli interessi morali e materiali degli Associati;
- d) di rappresentare nelle trattative sindacali a livello nazionale, di concerto con le altre Organizzazioni che rappresentano uno o parte degli Associati, quei membri che ne facciano richiesta e che già non applichino contratti collettivi di lavoro stipulati da altre organizzazioni, e di stipulare eventualmente anche contratti collettivi nazionali, rispettando peraltro le autonomie dei singoli Associati;
- e) di rappresentare ed assistere per delega i singoli Associati in campo tecnico, legale, sindacale, doganale e tributario in genere, in aderenza agli scopi dell'Associazione e nel rispetto degli interessi degli altri Associati;
- f) effettuare studi, anche dietro compenso, di interesse degli Associati, per conto di enti e/o istituzioni pubblici e privati;
- g) di espletare attività di qualsiasi genere nell'interesse degli Associati e svolgere servizi di interesse comune degli Associati.

L'Associazione può assumere ogni iniziativa atta al perseguimento dei fini istituzionali compiendo anche tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che si rendano necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione è apolitica, realizza i suoi scopi in modo autonomo ed indipendente. La sua attività si svolge nel quadro della ripartizione dei ruoli organizzativi e delle prestazioni di rappresentanza e di servizio fissata da Confindustria.

TITOLO II

I SOCI

Perimetro di pertinenza

Art. 7 - Soci di Assaeroporti e società aderenti al sistema

Possono aderire ad Assaeroporti come soci effettivi le società che gestiscono aeroporti nel territorio italiano e che ne facciano domanda e siano accettate dall'Assemblea.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dall'Assemblea, altre società che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le società che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 8 - Sezioni Speciali

E' costituita la "sezione speciale piccoli aeroporti" aperta a tutte le società aeroportuali che gestiscono aeroporti con traffico annuo inferiore ad 1.000.000 di passeggeri.

Gli obiettivi, la rappresentanza, le modalità operative, le quote associative vengono definite dalla Giunta Esecutiva con apposita delibera.

Per le società che non rientrano nelle previsioni di cui all'art.12 penultimo comma, la quota associativa di partecipazione alle sezioni speciali viene definita in base al fatturato dell'anno precedente alla data di iscrizione.

La Giunta Esecutiva, in relazione alle esigenze dell'Associazione, può deliberare la costituzione di altre specifiche sezioni speciali.

Le sezioni speciali eleggono un Coordinatore nazionale che è membro di diritto della Giunta Esecutiva.

Art. 9 - Ammissione e durata del rapporto Associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori Associativi.

I rappresentanti delle società che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della società, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Le domande vengono approvate dall'Assemblea, sentito il parere del Consiglio Direttivo e su proposta della Giunta Esecutiva. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda ad esprimere il suo parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

Contro la deliberazione negativa dell'Assemblea è possibile ricorrere ai Proviviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi Associativi per l'anno in corso.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 10 - Contributi

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo ordinario. Tale contributo è composto di due quote: una, annuale ed uguale per tutti gli Associati, l'altra variabile in relazione alle unità di traffico globale (WLU) risultanti ai sensi del successivo art. 16.

Tali quote vengono determinate dall'Assemblea su proposta della Giunta Esecutiva, in base alle valutazioni del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle prevedibili esigenze.

I contributi Associativi non possono, a qualunque titolo, essere trasferiti e rivalutati.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi Associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato all'Assemblea dell'Associazione.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo dell'Associazione.

Art. 12 - Doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservanza del presente Statuto, delle normative e delle disposizioni attuative dello stesso, del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori Associativa, nonché l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'attività delle Associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le società associate debbono astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni legislative che regolano i singoli Associati.

In particolare il socio deve:

1. partecipare attivamente alla vita Associativa;
2. applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
3. non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
4. fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

5. versare i contributi Associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

Le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento da parte del socio effettivo sono tenute ad aderire ad associazioni di categoria aderenti al sistema di Confindustria.

L'Associazione, inoltre, promuove il completo inquadramento delle proprie Associate esclusivamente nelle componenti territoriali di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 13 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti della società che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti della società che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice Etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate dalla Giunta Esecutiva su parere del Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, mediante disdetta firmata dal legale rappresentante della società associata ed inviata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare con validità dall'inizio dell'anno

- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 13.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma degli articoli 9 e 10.

Con la risoluzione del rapporto Associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

TITOLO III

Gli Organi Associativi

Art. 15 - Organi dell'Associazione:

Sono Organi dell'Associazione

- L'Assemblea;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Proviviri;
- Il Collegio dei Revisori Contabili;
- Il Comitato di Presidenza;
- I Vice Presidenti.

Le cariche sociali, ivi comprese quelle del Collegio dei Revisori Contabili, non sono ricompensate.

Art. 16 - Assemblea: composizione.

Ciascun Associato può partecipare all'Assemblea con un massimo di due rappresentanti della società associata, di cui uno delegato per il voto. Per rappresentanti si intendono coloro indicati nel successivo articolo 30 del presente statuto. Per l'intervento all'Assemblea, gli Associati devono essere in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea. Inoltre, gli Associati devono conformarsi alle modalità che

saranno indicate nell'avviso di convocazione.

Le società non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altra società associata e può rappresentare non più di una società mediante delega scritta.

I voti spettanti a ciascun Associato sono determinati in base alle unità di traffico globale, rilevate nell'aeroporto sul territorio italiano da esso gestito - quali risultanti dal bilancio definitivamente approvato, relativo all'ultimo esercizio antecedente la convocazione dell'Assemblea dell'Associazione - espresse in work-load-units (WLU) dove una unità equivale ad 1 passeggero, ad 1 quintale di merce e ad 1 quintale di posta.

I voti spettanti a ciascun Associato sono determinati secondo il seguente criterio per traffico globale espresso in WLU:

- 1 voto fino a 600.000 WLU;
- 2 voti fino a 1.000.000 WLU;
- 3 voti fino a 2.100.000 WLU;
- 4 voti fino a 2.900.000 WLU;
- 5 voti fino a 4.000.000 WLU;
- 6 voti fino a 5.000.000 WLU;
- 1 voto ogni 1.500.000 WLU da 5.000.000 WLU a 14.000.000 WLU;
- 1 voto ogni 2.000.000 WLU da 14.000.000 WLU in poi.

Il voto viene espresso da chi ha assunto la rappresentanza o dal delegato.

Hanno diritto al voto gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative relative all'esercizio precedente.

Ai soci iscritti in corso d'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascun Associato sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare alla società associata il numero dei voti cui ha diritto e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

Art. 17 - Assemblea: attribuzioni.

Spetta all'Assemblea:

- 1) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- 2) eleggere, tra i soci, tre Vice Presidenti;

2 bis) L'assemblea inoltre, su indicazione del Presidente e previo parere della Giunta Esecutiva, può eleggere, anche tra non soci, un quarto Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà conferire ad uno o più Vice Presidenti funzioni operative determinandone l'eventuale compenso.

3) eleggere, tra i soci, i componenti elettivi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili. Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili verrà adottato il principio della rotazione tra i gestori appartenenti alla medesima categoria considerando anche il massimo dei mandati consecutivi nei quali si può rimanere in carica. La Società che rinuncia alla turnazione verrà inserita in testa alla lista di rotazione. I soci di una medesima categoria possono decidere a maggioranza, computata in base ai voti spettanti a ciascun socio presente in Assemblea, di derogare al principio della rotazione.

4) eleggere, tra i soci, cinque Proviviri;

5) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;

6) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;

7) approvare il bilancio consuntivo;

8) determinare i contributi ordinari e straordinari necessari per la vita e l'attività Associativa;

9) deliberare, su preciso ordine del giorno, le modifiche dello Statuto proposte dalla Giunta Esecutiva o dai 2/3 degli Associati;

10) deliberare la proroga e lo scioglimento anticipato dell'Associazione;

11) decidere sull'ammissione e la decadenza degli Associati;

12) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 18 - Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni.

L'Assemblea è tenuta presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione della Giunta Esecutiva.

L'Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria, due volte l'anno: nel primo quadrimestre per l'approvazione del bilancio consuntivo; entro dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo all'anno seguente.

Il Consiglio Direttivo può stabilire un termine maggiore, per l'approvazione del bilancio consuntivo, comunque non superiore ai sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

L'Assemblea si riunisce di norma altre due volte nel corso dell'anno per esaminare e dibattere tematiche di interesse generale nonché per deliberare, ove occorra, sui seguenti argomenti:

- contratto collettivo di lavoro;
- relazioni industriali;
- normativa comunitaria e nazionale di settore;
- tematiche generali di sicurezza aeroportuale;

b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla Giunta Esecutiva o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli Associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante avviso telegrafico o lettera telefax da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso può essere prevista una seconda convocazione nel caso la prima vada deserta.

La seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti in proprio o per delega gli Associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali.

L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti in proprio o per delega gli Associati che rappresentino almeno 1/3 dei voti totali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

Per le modifiche statutarie e le proposte di scioglimento anticipato dell'Associazione, le deliberazioni

dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti che rappresentino almeno 2/5 dei voti spettanti a tutti gli Associati.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle società Associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Segretario Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Art. 19 Giunta Esecutiva: composizione

Sono componenti di diritto della Giunta Esecutiva:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Past-President, purché ancora soci;
- i componenti del Consiglio Direttivo;
- i Coordinatori nazionali delle sezioni speciali costituite;
- tre componenti eletti dall'Assemblea con votazione indistinta;
- tre componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa nell'ambito associativo e di rappresentanza dell'associazione.

I componenti della Giunta Esecutiva durano in carica tre anni. Sono rieleggibili secondo le norme previste per i singoli organi associativi.

Per l'elezione dei tre componenti con votazione indistinta dovranno pervenire in Associazione con lettera raccomandata A/R le indicazioni da parte delle Società associate 15 giorni prima del giorno previsto per l'Assemblea elettiva. Per poter attivare la procedura di elezione il numero dei candidati deve essere superiore a tre.

Sulla base delle indicazioni delle Società associate verrà predisposta una lista resa nota 10 giorni prima

dell'Assemblea elettiva.

Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto apponendo su ogni scheda-voto, che riporta il nome dei candidati, due preferenze. Per le operazioni di voto verranno nominati dal Presidente due scrutatori.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

Art. 20 Giunta Esecutiva: attribuzioni

Spetta alla Giunta Esecutiva:

1. nominare la commissione di designazione;
2. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
3. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
4. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico economico;
5. deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto patrimoniale e finanziario che ecceda i limiti stabiliti nel budget approvato per l'anno di competenza;
6. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
7. proporre all'Assemblea le quote associative;
8. deliberare i bilanci consuntivo e preventivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
9. adottare le sanzioni;
10. esaminare le domande di adesione;
11. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche al presente Statuto;
12. su proposta del Consiglio Direttivo deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto.

Art. 21 Giunta Esecutiva: convocazioni, riunioni e deliberazioni

La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni

volta che lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da 1/5 dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Per la validità delle adunanze della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti le persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Segretario Generale dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta Esecutiva.

Alle riunioni sono invitati i membri del Collegio dei Revisori Contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.

Art. 22 -Il Consiglio Direttivo: composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove componenti compresi il Presidente e tre Vice Presidenti; qualora venga eletto il quarto Vice Presidente il Consiglio Direttivo sarà composto da dieci membri. All'elezione dei vari membri si procede come segue:

A) due sono eletti tra i rappresentanti degli Associati gestori di aeroporti le cui unità di traffico, determinate ai sensi dell'art. 16, non raggiungano un milione di WLU;

B) due sono eletti tra i rappresentanti degli Associati gestori di aeroporti le cui unità di traffico, determinate ai sensi dell'art. 16, siano ricomprese tra un milione e due milioni e mezzo di WLU;

C) due sono eletti tra i rappresentanti degli Associati gestori di aeroporti le cui unità di traffico, determinate ai sensi dell'art. 16, siano ricomprese tra due milioni e mezzo e dieci milioni di WLU;

D) due sono eletti tra i rappresentanti degli Associati gestori di aeroporti le cui unità di traffico, determinate ai sensi dell'art. 16, siano superiori ai dieci milioni di WLU. Alla elezione dei rappresentanti di ciascuna delle suddette categorie concorrono i soli voti spettanti ai gestori appartenenti alla medesima categoria. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti delle rispettive categorie rappresentate in Assemblea;

E) alla elezione del Presidente e dei tre Vice Presidenti, questi ultimi da individuarsi fra gli otto Consiglieri eletti di cui alle lettere A), B), C) e D) e dell'eventuale quarto Vice Presidente concorrono indistintamente tutti i voti rappresentati in Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In caso di mancata elezione di uno o più rappresentanti delle categorie aeroportuali di cui alle lettere A), B), C), D) l'Assemblea procede alla nomina dei consiglieri con la votazione indistinta di cui al precedente punto E).

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo: attribuzioni.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria dell'Associazione

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
2. dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dall'Assemblea e dalla Giunta Esecutiva;
4. nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro, Comitati Tecnici con i rispettivi Responsabili per determinati scopi e lavori;
5. conferire poteri per la gestione ordinaria nonché deleghe specifiche, in ordine al coordinamento dell'attività dell'Associazione, ai Consiglieri; nominare il responsabile ed i componenti dei Comitati dell'Associazione;
6. eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
7. nominare e designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed organi nei quali tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti, dagli accordi sindacali ed in ogni altro caso in cui la designazione sia richiesta od ammessa;
8. sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivo e preventivo ai fini delle successive deliberazioni della Giunta Esecutiva e dell'approvazione dell'Assemblea;
9. proporre alla Giunta Esecutiva la misura dei contributi Associativi;
10. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta Esecutiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;

11. approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
12. assumere e dimettere il personale, secondo quanto previsto dal budget (bilancio preventivo);
13. esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
14. eleggere due componenti del Comitato di Presidenza per le eventuali integrazioni dei componenti di diritto.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nominare e revocare il Segretario Generale. Il Segretario Generale risponde al Presidente, sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo: riunione, convocazione, costituzione e deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che lo convoca almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua elezione, nomina un Segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio. Ove alle riunioni del Consiglio Direttivo non intervenga il Segretario, si provvede, di volta in volta, alla designazione del sostituto.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a due giorni, mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta della Giunta Esecutiva.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta Esecutiva elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta Esecutiva le indicazioni emerse che devono comunque essere sottoposte al voto della stessa quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta Esecutiva, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo triennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente esercita i compiti su delega del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro due mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo

predecessore.

Art. 26 - I Probiviri.

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Il Presidente convoca i Probiviri in ogni caso di necessità.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati e che non si siano potute definire bonariamente, nonché tra i singoli Associati e l'Associazione.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 27 - Collegio dei Revisori Contabili

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori Contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

I membri del Collegio dei Revisori Contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le società Associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore Contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 28 - I Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta Esecutiva gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il triennio e propone i nomi dei Vice Presidenti, designando il vicario.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di una volta successivamente alla prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un triennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, da componenti del Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 29 - Comitato di Presidenza

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Qualora non siano stati nominati tutti i Vice Presidenti previsti dal precedente articolo, in sostituzione degli stessi possono far parte del Comitato di Presidenza fino a due membri cooptati dal Consiglio Direttivo.

Di norma il Comitato di Presidenza si riunisce due volte al mese.

TITOLO IV

Articolazioni interne

Art. 30 - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle società aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione del gruppo. Sono altresì considerati rappresentanti della società, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle del Presidente, dell'eventuale Quarto Vice Presidente e quelle di cui agli articoli 26 e 27 del presente statuto. Il Presidente e l'eventuale quarto Vice Presidente possono anche non essere rappresentanti di una delle Società aderenti all'Associazione ma devono comunque aver maturato pluriennali esperienze associative e/o industriali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di quanto previsto dal presente Statuto.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alla carica direttiva di Presidenza dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative e, qualora si tratti di un rappresentante di una Società aderente all'Associazione, anche alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO V

Fondo comune e bilanci

Art. 31 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli investimenti attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO VI

Modificazioni dello statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 33 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre agli Associati, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Agli Associati che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti gli Associati.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.